

## VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

**OGGETTO: procedura negoziata secondo l'articolo 50 comma 1 lett. e) del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di un accordo quadro su base annuale per la fornitura franco cantiere di materiale inerte. Determinazione n. 3120 del 07/06/2024.**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 21 del mese di agosto presso la sede dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, in Via Pietro Tuzi 7 a Perugia

- Visto il verbale del 07/08/2024 da cui risulta che le prime offerte in graduatoria sono risultate anomale ai sensi dell'art 110 del D.lgs. 36/2023;
- Atteso che l'art. 54 del D.lgs. 36/2023 e la lettera d'invito prevedono che il RUP proceda a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa richiedendo per iscritto al concorrente le giustificazioni relative all'offerta economica;
- Viste le note Prot. 42415 – 42418 - 42419 del 07/08/2024 per il subprocedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa alle imprese le cui offerte risultano prime in graduatoria ed anormalmente basse;
- Considerate le imprese hanno risposto con note:
  - Lotto 3, Lotto 4 - Ecoinerti srl nota prot. 42655 del 08/08/2024;
  - Lotto 6 - G.M.P. nota prot. 42943 del 12/08/2024;
  - Lotto 2 - Piselli Cave nota prot. 42867 del 12/08/2024;hanno fatto pervenire le giustificazioni alle proprie offerte risultate anomale;

Tutto ciò premesso, tenuto conto che:

- Le giustificazioni delle offerte devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dalla concorrente e non può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale: può pertanto, ritenersi anomala un offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi le voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**

Via Pietro Tuzy, 7 – 06128 PERUGIA  
Tel. 075.5145711 – mail: info@afor.umbria.it  
pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE**

Perugia – Città di Castello – Gubbio  
Valtopina – Spoleto – Norcia – Terni  
San Venanzo – Orvieto – Guardia

---

**Servizio Progettazione e Direzione Lavori**

economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante;

- Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- Il subappalto di specifiche opere o attività non può essere invocato quale elemento di giustificazione in quanto in sostanza in un trasferimento della valutazione di anomalia al subappaltatore, e come tale sottratta alla verifica da parte della Stazione Appaltante

Il sottoscritto RUP ha proceduto all'analisi della documentazione presentata e, dopo attento lavoro di valutazione dell'analisi economica fornita dagli operatori economici, ritiene che le giustificazioni prodotte siano sufficienti a dimostrare la **non anomalia** delle offerte presentate dagli operatori economici che si sono classificati primi nei rispettivi lotti, per i seguenti motivi:

- Dalle giustificazioni addotte si rileva la congruità dei prezzi offerti tenuto conto delle dotazioni impiantistiche, strumentali, della logistica dei trasporti relativa alle consegne franco cantiere del materiale rispetto alle cave di produzione.

Il RUP  
Ing. Riccardo Ferricelli  
*F.to digitalmente*